

L'orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati?

Con riferimento al tema dell'orario di lavoro, si evidenzia che la norma contrattuale introdotta dall'art. 13 del CCNL dell'area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell'Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l'aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude che per il personale in questione la presenza sia rilevata "con sistemi automatizzati", come per il restante personale, principio tra l'altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.